

I NUOVI DECRETI ANTINCENDIO

*A cura di
Francesca Ferrocchi
Direzione Relazioni Industriali*

Antincendio: decreto ministeriale 1 settembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il [decreto 1 settembre 2021](#) recante “*Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”.

Il decreto, che stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del D. Lgs. n. 81/08, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, si compone di 6 articoli e due allegati ed **entrerà in vigore il 25 settembre 2022.**

Al fine di chiarire meglio alcuni aspetti del decreto i VVF hanno emanato la **Circolare del 6 ottobre 2021**, riportata in allegato, di cui si terrà conto nel seguito del documento¹.

Articolo 1 - Definizioni

Il decreto definisce cosa si intende per “manutenzione”, “tecnico manutentore qualificato” (persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto); “qualifica” (risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti); “controllo periodico” e “sorveglianza”.

Si segnala, in particolare, la nuova definizione di “tecnico manutentore qualificato” (persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto) e di “qualifica” (risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti).

Si ricorda che il DM 10 marzo 1998 recava le seguenti definizioni:

- *Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.*
- *Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.*
- *Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.*

La Circolare del 6 ottobre 2021 chiarisce che per **presidi antincendio si intendono “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”**.

¹ Il testo della circolare è organizzato in tre appendici:

- le caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione;
- i programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio;
- il modello per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Il campo di applicazione si riferisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del D. Lgs. n. 81/08, ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

La Circolare del 6 ottobre 2021 specifica che **sono esclusi dall'applicazione del decreto in parola gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, del DM n. 37/08**, ossia:

- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.

Articolo 3 -Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio **sono eseguiti e registrati** nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I.

Si segnala che tale articolo sembrerebbe non essere interessato dalla proroga.

L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI conferisce una presunzione di conformità. Viene, comunque, esplicitato che l'applicazione di una normazione tecnica rimane, in via generale, volontaria e non obbligatoria, fatto salvo il caso in cui non sia resa cogente da altre disposizioni.

Gli interventi di manutenzione **possono essere attuati dal datore di lavoro anche attraverso l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione e di cui all'articolo 30 del d.lgs. 81/08.**

Articolo 4 - Qualificazione dei tecnici manutentori – ARTICOLO OGGETTO DI IMMINE NTE PROROGA²

Il decreto **attribuisce ai soli tecnici manutentori qualificati la possibilità di eseguire interventi di manutenzione e controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio.**

L'Allegato II reca le modalità di qualificazione del tecnico manutentore. La qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

Articolo 5 - Abrogazioni

Il decreto, che **entrerà in vigore il 25 settembre 2022**, abrogherà l'articolo 3, comma 1, lettera e) (in materia di misure finalizzate a garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio), l'articolo 4 (rubricato "controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio") e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 (che si riferisce alle misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio).

Allegato I

1. Manutenzione e controllo periodico

Il datore di lavoro **ha l'obbligo di predisporre un registro dei controlli** dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto **costantemente aggiornato** e disponibile per gli organi di controllo.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio **devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati³**, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, l'Allegato riporta la tabella 1 in cui sono state inserite possibili norme e specifiche tecniche di riferimento, che integrano le disposizioni applicabili.

2. Sorveglianza

Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto precedente, l'Allegato stabilisce che **le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità da lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.**

Allegato II ALLEGATO OGGETTO DI PROROGA

² Pubblicazione, a breve, del decreto di proroga che dovrebbe rinviare di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto controlli relative agli aspetti inerenti la qualificazione dei tecnici manutentori

³ Pubblicazione, a breve, del decreto di proroga che dovrebbe rinviare di un anno l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto controlli relative agli aspetti inerenti la qualificazione dei tecnici manutentori

1. Generalità

Il primo punto dell'Allegato si riferisce al **tecnico manutentore qualificato, al quale è attribuita la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.**

Viene, inoltre, precisato che il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. **Il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione,** secondo i contenuti minimi di cui al punto 3, che sarà erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti.

Al termine del percorso di formazione, è prevista la valutazione dei requisiti, con successivo rilascio da parte dei Vigili del fuoco, a seguito di valutazione positiva dei risultati, dell'attestazione di tecnico manutentore qualificato.

È previsto l'esonero dalla frequenza al percorso formativo, fermo restando l'obbligo di sottoporsi all'esame di valutazione sopra accennato, per i soggetti che, al 25 settembre 2022, avranno svolto attività di manutenzione da almeno 3 anni.

Conseguita l'attestazione, il tecnico manutentore qualificato, nel corso della sua attività, **dovrà mantenersi aggiornato sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.**

2. Docenti

Ai sensi dell'Allegato in commento, i docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente.

Poiché sono comprese tra le attività di formazione anche le esercitazioni pratiche, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

Per quanto riguarda **i requisiti dei docenti**, la citata Circolare del 6 ottobre, al punto 2.0, ha precisato che essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all'esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso.

Viene inoltre specificato che si considererà qualificato il docente che potrà dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell'esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).

Individuazione dei soggetti formatori

La Circolare del 6 Ottobre 2021 ha, inoltre, chiarito che i **soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:**

- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell'antincendio di cui al decreto 1 settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
- le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data del 25 settembre 2022;
- i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data del 25 settembre 2022;
- le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

I soggetti formatori in possesso dei necessari requisiti possono richiedere di diventare/essere sedi di esame previa autorizzazione da parte della competente Direzione regionale dei Vigili del fuoco/Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

A tal proposito, la Circolare precisa termini e modalità per l'accreditamento della sede.

3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

L'Allegato II precisa che i percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all'acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività definite nello stesso allegato (es. eseguire i controlli documentali, eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti, etc.)

L'Allegato dettaglia le conoscenze, abilità e competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività sopra indicate (Prospetto 2) ed i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all'interno dei luoghi di lavoro (Prospetti 3.1 - 3.13).

L'Allegato prevede la possibilità di aggiornare o definire ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo.

L'Appendice I della Circolare del 6 ottobre specifica che, per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche, **devono essere disponibili aule ed ambienti per lo svolgimento delle lezioni teoriche ed aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche con le relative attrezzature, con riferimento al singolo presidio antincendio.**

È stato specificato che le **lezioni teoriche potranno essere svolte anche a distanza in modalità videoconferenza sincrona.**

La medesima Circolare chiarisce inoltre che, per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, in caso di presidi antincendio con tecnologie di tipo innovativo che non consentono il rispetto dei requisiti previsti al punto 2.0 dell'Appendice I alla Circolare, i soggetti formatori si potranno avvalere del contributo dei costruttori di tali presidi.

Nell'Appendice II alla Circolare del 6 ottobre sono riportati i programmi ed i contenuti didattici minimi su cui basare le lezioni teoriche e pratiche per ogni tipologia di presidio, nonché le eventuali propedeuticità. Di particolare importanza il chiarimento riguardo al caso della fruizione di più corsi su presidi antincendio che abbiano argomenti comuni, nel punto in cui viene specificato che sarà possibile erogare i relativi contenuti una sola volta e che sarà cura dei soggetti formatori attestare lo stralcio di tali contenuti comuni dai programmi dei successivi corsi.

4. Valutazione dei requisiti

L'Allegato II definisce il perimetro entro cui verrà effettuata la valutazione dei requisiti, specificando che dovrà basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze descritte nel medesimo Allegato.

In particolare, è previsto che, per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza per cui viene chiesta la qualificazione, la valutazione dovrà comprendere:

- a) l'analisi del "curriculum vitae" integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
- b) una prova scritta per la valutazione delle conoscenze, che potrà consistere in una delle due opzioni seguenti:
 - i. una prova composta da almeno 20 domande a risposta chiusa: per ogni domanda vengono proposte almeno 3 risposte delle quali n.1 sola è corretta (da escludere quelle del tipo "vero/falso");
 - ii. una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta.
- c) una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale atta a valutare, oltre alle abilità e competenze acquisite dal candidato, anche le capacità relazionali e comportamentali, attraverso l'osservazione diretta, durante l'attività lavorativa;
- d) una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio per ogni singola prova. L'esame si intenderà superato ottenendo un voto non inferiore a 70/100 e avendo superato ciascuna delle tre prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo .

La commissione attribuisce un punteggio per ogni singola prova (fino a 10 punti per la valutazione del curriculum vitae, fino a 20 punti per la prova scritta, fino a 50 punti per la prova pratica, fino a 20 punti per la prova orale, sommando i punteggi ottenuti in ciascuna prova. L'esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo.

Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima del 25 settembre 2022 con certificazione volontaria o da una commissione istituita dai Vigili del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti riportati nell'Allegato in commento, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento.

La Circolare del 6 ottobre chiarisce e semplifica ulteriormente gli adempimenti necessari per richiedere di essere sottoposto a valutazione.

In particolare, l'Appendice III riporta il modello con il quale il candidato, dopo aver indicato le proprie generalità, dichiara gli impianti, le attrezzature e i sistemi per i quali è in possesso delle conoscenze, competenze e abilità per poter effettuare i compiti e le attività di tecnico manutentore, e chiede l'ammissione all'esame, indicando la sede ove chiede di essere valutato.

La Circolare precisa che il candidato che richieda la qualifica per più tipologie di impianti, attrezzature o sistemi, dovrà essere sottoposto ad esami distinti per ciascun ambito per il quale viene richiesta l'abilitazione, con valutazioni ugualmente distinte e separate.

Viene inoltre chiarito che la Commissione di valutazione non potrà essere composta dai medesimi soggetti che abbiano svolto il ruolo di formatore nel relativo corso.

Il candidato che non abbia superato le prove d'esame potrà ripresentarsi, senza particolari limitazioni, alle sessioni successive.

L'elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un'apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e aggiornata a cura del soggetto che organizza l'esame.

Al riguardo, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha già anticipato che seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alle modalità per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati relativi all'elenco in argomento.

La Circolare chiarisce, inoltre, che, a fronte della presentazione dell'apposita richiesta di ammissione all'esame, **nelle more dell'espletamento delle relative procedure per lo svolgimento dell'esame stesso e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria attività.**

5. Procedure amministrative

L'ultimo punto dell'Allegato II definisce la composizione delle commissioni esaminatrici che saranno costituite presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il medesimo punto dell'Allegato specifica, infine, le modalità per richiedere di essere sottoposti a valutazione.

Antincendio: decreto ministeriale 2 settembre 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il **Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021** recante i “*Criteria per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”.

Il decreto, che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs. n. 81/08, **entrerà in vigore il 4 ottobre 2022**, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il provvedimento si compone di otto articoli e cinque allegati.

Le disposizioni si applicano alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. n. 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Per le **attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili** di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, **si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).**

Si ricorda che le attività fisse di impresa (uffici, magazzini, ecc.) rientrano nella summenzionata definizione di luogo di lavoro, pertanto il decreto si applica in tutti i suoi articoli.

*Articolo 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza **(da applicare per le attività fisse di impresa)***

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

Il datore di lavoro predisporre un piano di emergenza nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08.

Articolo 3 - Informazione e formazione dei lavoratori (da applicare per le attività fisse di impresa)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, in conformità agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/08, secondo i criteri di cui all'allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

Articolo 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio (da applicare anche nei cantieri)

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/08, o se stesso⁴ nei casi previsti dall'art. 34⁵ del medesimo decreto:

1. Aziende artigiane e industriali ⁽¹⁾ fino a 30 lavoratori

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori

3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori

4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

⁽¹⁾ Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Si ricorda che, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prevede che i datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b) (designazione addetti).

Articolo 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (da applicare anche nei cantieri)

Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D. Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio; pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell'attività.

L'allegato IV riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,

⁴ Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione di cui al DM 2 settembre 2022.

⁵ Il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.

devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Cantieri temporanei o mobili in sottoterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

Uffici con oltre 500 persone presenti;

ecc.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato III. È consentito, per le attività di formazione e aggiornamento, **limitatamente alla parte teorica, l'utilizzo di metodologie di apprendimento innovative**, quali la FAD di tipo sincrono.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell'art. 6. I corsi possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro ove abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.

Articolo 6 – Requisiti dei docenti (da applicare anche nei cantieri)

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio sono abilitati ad effettuare le docenze se in possesso dei requisiti di seguito indicati.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V;
- c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell'allegato V;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei

direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Specifica il decreto che si ritengono qualificati i docenti che, alla data del 4 ottobre 2022, possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all'anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all'allegato V;
- c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

I docenti frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell'allegato V.

I docenti esibiscono, su richiesta dell'organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti di cui al presente articolo o una dichiarazione sostitutiva.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

Si ricorda che i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza già programmati con i contenuti dell'allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dal 4 ottobre 2022.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio **dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.**

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Il 19 ottobre è stata emanata, dai Vigili del fuoco, una circolare recante primi chiarimenti sul decreto in parola, che viene riportata in allegato.

Antincendio: decreto ministeriale 3 settembre 2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 è stato pubblicato il [Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021](#) recante "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il decreto, che **entrerà in vigore il 28 ottobre 2022**, si compone di cinque articoli e un allegato recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Il decreto, stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del D. Lgs. n. 81/2008, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Il provvedimento si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del D. Lgs. n. 81/2008, **ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.**

Si applica, pertanto, alle attività fisse di impresa (uffici, magazzini, ecc.).

*Articolo 2 – Valutazione dei rischi di incendio **(da applicare per le attività fisse di impresa)***

La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008.

La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del D. Lgs. n. 81/2008.

*Articolo 3 – Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio **(da applicare per le attività fisse di impresa)***

Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Tali criteri possono essere, altresì, quelli riportati del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei due summenzionati casi, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, e **con tutti i seguenti** requisiti aggiuntivi:

- a) con affollamento complessivo 100 occupanti;

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

b) con superficie lorda complessiva 1000 m² ;

c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$.

e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Articolo 4 – Disposizioni transitorie e finali

Per i luoghi di lavoro esistenti al 28 ottobre 2022, l'adeguamento viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81/08.

Tale articolo prevede che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Dal 28 ottobre 2022 è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Si allega la circolare emanata dai VVF recante primi chiarimenti sul provvedimento in parola.